(Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 23 marzo 2005)

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Disciplina applicabile - Durata

ART.1

E' costituita la società cooperativa denominata

"COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOCIALE - Società Cooperativa"

la quale riveste la qualifica di O.N.L.U.S di diritto ai sensi dell'art.10, comma 8, del D.Lgs 7 dicembre 1997 n. 460.

Possono essere istituiti, su delibera del consiglio di amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi anche aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La società ha sede in Cantù (Como).

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.2

La cooperativa ha durata di anni 99 (novantanove) a decorrere dalla sua legale costituzione avvenuta in data 20 (venti) settembre 1979 (millenovecentosettantanove) e potrà essere prorogata.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La cooperativa è retta dal principio della mutualità senza scopo di lucro, in ossequio a quanto disposto dall'art.2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o

in qualsiasi altra forma, previsti dalla normativa vigente.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla cooperativa anche con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa si propone:

- 1. di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
- 2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
- 3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività appositamente regolamentata per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà altresì destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, anche aderendo ad organismi nazionali e periferici.

La cooperativa può quindi aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

ART.4

La cooperativa ha per oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui all'art.1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, al soddisfacimento delle esigenze di persone in stato di bisogno, a interventi di prevenzione e promozione.

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi:

- servizi sociali di territorio diurni e/o residenziali, presso strutture proprie, pubbliche e/o private;
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno, educazione, riabilitazione, prevenzione;
- assistenza alle persone in caso di degenza presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, etc...;
- attività di animazione;
- interventi di prevenzione;
- attività di formazione e consulenza;
- attività di ricerca nelle aree di servizio sopra elencate.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (non nei confronti del pubblico) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia

direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, ivi comprese:

- l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie alle attività sociali, non ai fini del loro collocamento ed in via non prevalente;
- la concessione di avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsto dalle vigenti leggi.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà:

- ricevere donazioni di beni mobili o immobili da terzi anche non soci;
- provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

Soci

ART.5

Il numero di soci è illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere **soci cooperatori i lavoratori** di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi **soci cooperatori volontari**, di cui all'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.381, che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammesse come soci, ai sensi dell'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono aderire alla cooperativa **soci sovventori e finanziatori**, sia persone fisiche che società, enti o persone giuridiche, anche mediante la sottoscrizione di azioni di partecipazione cooperativa.

Per essere ammesso a far parte della compagine sociale l'aspirante socio persona fisica non deve aver subito alcuna condanna penale a seguito di sentenza passata in giudicato.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data

facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ART.6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione delle attitudini e professionalità;
- c) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente statuto;
- d) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
 - socio cooperatore lavoratore;
 - socio cooperatore volontario di cui all'art.2 della legge 8 novembre 1991 n.381;
 - socio sovventore o finanziatore.

La domanda di ammissione da parte del socio che sia società, ente o persona giuridica, in qualità di sovventore o finanziatore dovrà contenere:

- a) denominazione o ragione sociale, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare la società, l'ente o la persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) numero delle azioni che si propone di sottoscrivere;
- e) alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto e della delibera di autorizzazione;
- f) dichiarazione della propria volontà di assumere la qualifica di:
 - socio persona giuridica di cui all'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381;
 - socio sovventore o finanziatore.

La domanda di ammissione dell'aspirante socio persona fisica dovrà essere corredata dal certificato del casellario giudiziale, rilasciato dall'autorità competente, dal quale risulti l'assenza di condanne penali definitive a proprio carico.

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per la liberazione delle azioni sottoscritte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione e la quota di capitale sottoscritto.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci; il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla cooperativa, senza assenso espresso da parte del consiglio di amministrazione.

ART.7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dallo statuto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento interno;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori lavoratori.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.8

E' fatto divieto ai soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative e/o di associarsi a società che perseguano identici

scopi sociali, o che comunque esplichino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E' altresì vietato al socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della cooperativa, nonchè svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del onsiglio di amministrazione

Il socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART.9

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- 2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- 3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 70% (settanta per cento) di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del Codice Civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART.10

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento della società, dell'ente o della persona giuridica che faccia parte della compagine sociale.

ART.11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART.12

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) che nell'esecuzione del proprio lavoro, oggetto del rapporto mutualistico, si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, o che in qualunque modo arrechi grave danno, anche morale, alla cooperativa, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per

- inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- d) che non partecipi per più di tre volte consecutive, in proprio o per delega, alle assemblee dei soci regolarmente convocate, in difetto di idonei motivi da comunicare all'organo amministrativo entro i cinque giorni successivi all'adunanza;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che abbia maturato, secondo i requisiti di legge, il diritto alla pensione di vecchiaia.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal regolamento interno.

ART.13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata o mediante raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART.14

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art.2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

ART.15

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART.16

I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt.14 et 15.

Gli eredi del socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono

gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

Disciplina della prestazione mutualistica e regolamento interno.

ART.17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito regolamento interno.

II regolamento interno, redatto dal consiglio di amministrazione, è approvato dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART.18

Il regolamento interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'assemblea.

Il regolamento potrà inoltre contenere l'obbligo di risarcimento a carico dei soci cooperatori di danni ingiusti che i medesimi causino alla cooperativa durante la prestazione di lavoro.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

Soci finanziatori e altri strumenti finanziari

ART.19

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art.2526 del Codice Civile.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nonché i titolari di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt.5 et 6 della stessa legge n.59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

ART.20

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.28 del presente statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti,

e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati: quanto al 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

ART.21

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art.2346, comma 1, del Codice Civile.

ART.22

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt.2524 et 2441 del Codice Civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art.2514 del Codice Civile, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un solo voto indipendentemente dal numero di azioni sottoscritte.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

ART.23

Le azioni dei soci finanziatori non sono privilegiate nella enumerazione del capitale che spetta comunque nella misura massima stabilita dall'art.2514, lettera b), del Codice Civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del Codice Civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.2437-bis e seguenti del Codice Civile, per un importo corrispondente al valore nominale, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ART.24

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge n.59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate le quali sono prive del diritto di voto.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse ai sensi del comma 4 dell'art.5 della legge n.59/1992.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al comma 1 del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e

chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della società.

ART.25

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART.26

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt.2410 e seguenti del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- e modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

TITOLO VII

Ristorni

ART.27

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle

condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive partecipazioni con l'emissione di nuove azioni;
- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

TITOLO VIII

Patrimonio

ART.28

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta);
 - 2. dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento);
 - dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento), destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
 - dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di Euro 50,00 (cinquanta), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e seguenti del Codice Civile.

ART.29

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio finanziatore o sovventore che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

La società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art.2346, comma 1, del Codice Civile.

ART.30

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2004 n.310, certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla destinazione dei residui attivi annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3% (tre per cento);
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettere e) dell'art.28 del presente statuto.

Organi sociali

ART.31

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

L'assemblea dei soci

ART.32

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

ART.33

L'assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il bilancio preventivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
- 3. delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;

- 4. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi del presente statuto;
- 5. determina la misura degli emolumenti da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
- 6. approva e modifica i regolamenti previsti dalla legge e dal presente statuto;
- 7. delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 8. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- 9. delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 10. delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 11. approva il programma di mobilità di cui all'art.8 della legge n.236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberi concorre in via prioritaria il personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;
- 12. delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;
- 13. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale.

Essa deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art.2364 del Codice Civile.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) sulle modificazioni dello statuto;
- c) sulla proroga della durata;
- d) sullo scioglimento anticipato della cooperativa;
- e) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- f) sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto;
- g) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART.34

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto per deliberare lo scioglimento e la

liquidazione della società, nonché ogni modifica relativa allo scopo e all'oggetto sociale tale da pregiudicare l'appartenenza della cooperativa al settore delle cooperative sociali, o comunque volte ad introdurre attività diverse da quelle previste dall'articolo 1, primo comma, punto a), della legge 8 novembre 1991 n.381.

ART.35

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART.36

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto.

Per i soci finanziatori si applicano gli l'articoli 22 e 25 del presente statuto.

Per i soci appartenenti a categorie speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

I soci persone giuridiche possono esprimere un solo voto indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

ART.37

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque deleghe.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

ART.38

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiari non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da altro socio eletto dalla maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario e, all'occorrenza, di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario; nelle assemblee in sede straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

ART.39

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

L'assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art.6 della legge n.59/1992.

ART.40

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del Codice Civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 (cento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Il consiglio di amministrazione

ART.41

II consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) a 12 (dodici) membri eletti dall'assemblea tra i propri soci.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel limite massimo previsto dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'art.2390 del Codice Civile gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

I soci sovventori, o mandatari delle società, enti o persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori; la maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Spetta all'assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli amministratori per l'attività collegiale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad in comitato esecutivo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che consiglieri e sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

ART.42

In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

Il presidente

ART.43

II presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

II presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al vice presidente o ad un membro del consiglio nonché, con procura speciale, ad impiegati o soci della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

Collegio sindacale

ART.44

L'assemblea nomina il collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, tutti iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e provvede anche alla designazione del presidente.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile ai soci finanziatori.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Collegio arbitrale

ART.45

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto (o irrituale secondo diritto).

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lqs. 17 gennaio 2003 n.5.

TITOLO X

Scioglimento e liquidazione

ART.46

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART.47

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi, deve essere devoluto ai fondi di cui al primo comma dell'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO X

Disposizioni finali

ART.48

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.